

# ATTO DI FONDAZIONE

## Fondazione per la sicurezza dei pazienti

*completato da un nuovo articolo 5 secondo la decisione del consiglio di fondazione del 22 maggio 2006*

### I. Nome, sede e patrimonio della fondazione

#### Art. 1

##### Nome e sede della fondazione

La fondazione è denominata "Fondazione per la sicurezza dei pazienti".

La sua sede è presso l'ASSM, Petersplatz 13, 4051 Basilea.

#### Art. 2

##### Scopo della fondazione

Lo scopo della Fondazione per la sicurezza dei pazienti è di sviluppare e promuovere la sicurezza dei pazienti, assistere i pazienti lesi in seguito a trattamenti medici o a cure e aiutare il personale coinvolto.

Le attività principali e le funzioni della fondazione sono le seguenti:

- rilevare tutti i programmi di ricerca e le iniziative concernenti la sicurezza esistenti nel settore sanitario svizzero;
- creare, nel quadro della legislazione vigente in materia di protezione dei dati, una banca dati centrale che sia una fonte d'informazioni per il materiale di ricerca e contenga informazioni concernenti i programmi di sicurezza;
- promuovere attivamente modelli di ricerca e di controllo relativi ad eventi indesiderati e ad incidenti secondari, che devono soprattutto individuare i problemi nel sistema sanitario;
- promuovere metodi di ricerca e di analisi per gli incidenti gravi che possano essere utilizzati a livello locale e nazionale;
- diffondere le informazioni concernenti la sicurezza dei pazienti, le conoscenze acquisite analizzando gli incidenti e i metodi di riduzione dei rischi di provata efficacia;
- elaborare e sviluppare su scala nazionale un programma di misure e un calendario così come

- una strategia di finanziamento per la ricerca sistematica sulla sicurezza dei pazienti in Svizzera;
- estendere le iniziative concernenti i progetti di formazione riguardo alla sicurezza dei pazienti;
  - far conoscere i metodi di riduzione dei rischi di provata efficacia che possono essere attuati direttamente e sviluppare strategie di riduzione dei rischi a lungo termine nei settori chiave;
  - aiutare e fornire consulenza al fine di assistere i pazienti e le famiglie così come il personale e le organizzazioni nel periodo seguente un grave incidente clinico;
  - creare una rete di programmi europei ed extraeuropei allo scopo di ampliare le conoscenze e di garantire l'accesso alle conoscenze scientifiche attuali.

La fondazione è di utilità pubblica e senza scopo di lucro. È ammessa la pubblicità allo scopo di procurarsi i fondi necessari per conseguire lo scopo della fondazione.

La fondazione può acquistare aziende o istituzioni con scopi analoghi così come immobili oppure acquistarne delle parti.

### **Art. 3**

#### **Patrimonio della fondazione**

Quale capitale iniziale i fondatori donano gli importi seguenti:

• ASSM	Fr. 5'000.00
• UFSP	Fr. 5'000.00
• UFAS	Fr. 5'000.00
• FMH	Fr. 5'000.00
• ASI	Fr. 5'000.00
• PES	Fr. 5'000.00
• SSO	Fr. 5'000.00
• SSF	Fr. 5'000.00
• GSASA	Fr. 5'000.00
• Fisio	Fr. 5'000.00
• SPO	Fr. 5'000.00
• EOC	Fr. 5'000.00

Il patrimonio della fondazione viene aumentato con ulteriori donazioni da parte dei fondatori o di altre persone, con tasse versate dagli utenti e con i suoi proventi.

### **Art. 4**

#### **Organi della fondazione**

Gli organi della fondazione sono il consiglio di fondazione, la direzione e l'organo di revisione.

1. Il consiglio di fondazione è l'organo superiore della fondazione.
2. Il consiglio di fondazione è composto al massimo da 30 membri. Il primo consiglio di fondazione viene designato dai fondatori. Il consiglio di fondazione decide in merito all'ammissione di nuovi membri. La sua composizione è disciplinata dal regolamento della fondazione, che può prevedere un comitato composto al massimo di 5-7 membri. Il consiglio di fondazione si costituisce da solo e nomina in particolare il/la suo/a presidente, i membri del comitato, quelli del comitato consultivo e la direzione. Rappresenta la fondazione verso l'esterno e regola chi sia autorizzato a firmare per essa.
3. La durata della carica per i membri del consiglio di fondazione è di due anni. I membri possono essere rieletti.
4. La direzione s'impegna nei confronti del consiglio di fondazione a conseguire lo scopo della fondazione.
5. L'organo di revisione è costituito da una società fiduciaria indipendente nominata ogni anno dal consiglio di fondazione. Esso ha il compito di esaminare la contabilità della fondazione dopo la chiusura dei conti e di rimettere al consiglio di fondazione un rapporto all'attenzione dell'autorità di vigilanza.
6. Il regolamento della fondazione può prevedere la nomina di un comitato consultivo incaricato di fornire consulenza al consiglio di fondazione.

*Modifica/Complemento del 22.5.2006*

Art. 5

#### **Adesione alla fondazione**

Possono aderire alla fondazione altre persone, istituzioni o organizzazioni che sostengono lo scopo della fondazione e ne riconoscono lo statuto. L'adesione è definita nel regolamento ed è oggetto di una convenzione specifica.

*come finora:*

Art. 6

#### **Vigilanza della fondazione**

L'autorità di vigilanza è il Dipartimento federale dell'interno.

#### **Art. 7**

##### **Regolamento della fondazione**

Al momento della costituzione della fondazione il consiglio di fondazione emana un regolamento che, a complemento dell'atto di fondazione, contiene disposizioni relative all'organizzazione.

#### **Art. 8**

##### **Responsabilità**

Per gli obblighi della fondazione risponde esclusivamente il patrimonio della stessa.

#### **Art. 9**

##### **Modifiche dell'atto di fondazione**

Il consiglio di fondazione ha il diritto di chiedere all'autorità di vigilanza competente modifiche dell'atto di fondazione decise all'unanimità ai sensi degli articoli 85 e 86 CC.

#### **Art. 10**

##### **Soppressione della fondazione**

1. La fondazione può essere soppressa solo nei casi previsti dalla legge (art. 88 CC).
2. Sotto il controllo dell'autorità di vigilanza il consiglio di fondazione nomina i liquidatori necessari. Rimane riservata la liquidazione in materia di diritto fallimentare.
3. Il consiglio di fondazione devolve l'eventuale patrimonio restante a un'istituzione esente dalle imposte perché di utilità pubblica o con fine pubblico, con sede in Svizzera e con uno scopo identico o analogo. È escluso un rimborso del patrimonio della fondazione ai fondatori.
4. Se uno degli enti fondatori viene soppresso, è autorizzato a delegare ad un successore tutti i suoi diritti ed obblighi nei confronti della fondazione.

## II. Nomine

Fanno parte del primo consiglio di fondazione quali rappresentanti dei fondatori:

- a) Stauffacher Werner, attinente di Basilea-Città e Matt, Basilea (ASSM)
- b) Brunner Hans Heinrich, attinente di Olten, Vitznau (FMH)
- c) Zeltner Thomas, attinente di Basilea-Città e Neuendorf SO, Berna (UFSP)
- d) Britt Fritz, attinente di Obstalden GL, Lausen (UFAS)
- e) Portenier Lucien, attinente di Meikirch, Kiesen (ASI)
- f) Käppeli Silvia, attinente di Zurigo, Wettswil a.A. (PES)
- g) Rohrbach Ulrich, attinente di Rüeggisberg, Niederscherli (SSO)
- h) Mesnil Marcel, attinente di Delémont, Corminboeuf (SSF)
- i) Martinelli Enea Felice, attinente di Vacallo TI, Matten bei Interlaken (GSASA)
- j) Huber Erika Omega, attinente di Niederglatt, Zollikon (fisio)
- k) Kessler Margrit, attinente di Sciaffusa, Altstätten (SPO)
- l) Ghirlanda Alberto, attinente di Sonvico, Arbedo (Ente Ospedaliero Cantonale)